

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE

46065/07

UDIENZA PUBBLICA

DEL 29/10/2007

SENTENZA

N. 1271/

Composta dagli Ill.mi Sigg.:

- | | | |
|--------------------------|-------------|-------------------|
| Dott. OLIVA BRUNO | PRESIDENTE | |
| 1.Dott.DOGLIOTTI MASSIMO | CONSIGLIERE | REGISTRO GENERALE |
| 2.Dott.ROTUNDO VINCENZO | " | N. 042472/2005 |
| 3.Dott.CARCANO DOMENICO | " | |
| 4.Dott.MATERA LINA | " | |

ha pronunciato la seguente

SENTENZA / ~~ORDINANZA~~

sul ricorso proposto da :

1) M.I.

N. IL (omissis)

avverso SENTENZA del 16/09/2005

CORTE APPELLO di TORINO

visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;

udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere

MATERA LINA;

sentito il P. G., dott. Enrico Delehayre, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Linaletta

FATTO E DIRITTO

1) Con sentenza in data 24-3-2005 il GUP del Tribunale di Asti, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava M.I. colpevole del reato di cui all'art. 368 c.p. (perché, nel rendere interrogatorio di garanzia dinanzi al GIP di Alba in data 26-7-2002, incolpava del reato di tentato omicidio in danno di K.A. avvenuto il (omissis) (omissis) il proprio cugino N.M., pur sapendolo innocente) e lo condannava, operata la riduzione per il rito, alla pena di anni due di reclusione, revocando la sospensione condizionale della pena concessa all'imputato con sentenze del Tribunale di Alba del 9-3-98, del Tribunale di Savona del 26-7-2000 e del Tribunale di Alba del 30-4-2001.

A seguito di gravame proposto dal difensore dell'imputato, tale pronuncia veniva confermata dalla Corte di Appello di Torino con sentenza del 16-9-2005, depositata il 21-9-2005.

2) Ricorre il M. a mezzo del suo difensore, deducendo:

1) Violazione di norme processuali, in relazione agli artt. 179, 157 comma 8 bis c.p.p.

La censura riguarda l'ordinanza con cui la Corte di Appello, in fase di apertura del dibattimento, ha disatteso l'eccezione di nullità della notificazione del decreto di citazione sollevata dal difensore, ritenendo correttamente citato il M. ai sensi dell'art. 157 comma 8 bis c.p.p., pur non essendo avvenuta la notifica a mani del difensore di fiducia, ma della segretaria di studio A.P.. Secondo il ricorrente, al contrario, la notifica prevista dal citato art. 157 comma 8 bis deve essere effettuata personalmente al difensore di fiducia, come è reso evidente dalla facoltà, riconosciuta da tale norma al detto difensore, di "...dichiarare immediatamente all'Autorità che procede di non accettare la notificazione"; facoltà che non può che essere esercitata, valutando il concreto interesse processuale dell'imputato, dal difensore personalmente.

L. L. L.

2) Erronea applicazione dell'art. 368 c.p. e manifesta illogicità della motivazione.

La Corte di Appello, pur avendo affermato in premessa la correttezza della ricostruzione del fatto e delle argomentazioni del primo giudice, tiene conto solo della testimonianza del **B.** trascurando le dichiarazioni degli altri testi, dalle quali si evince che il passaggio alle vie di fatto, in occasione dell'episodio che ha portato al ferimento del **K.** fu estremamente convulso e diede vita a una vera e propria rissa. La motivazione della sentenza impugnata, pertanto, è del tutto illogica nella parte in cui afferma che il **M.** "ha incolpato il **N.** di una condotta monosoggettiva" di tentato omicidio in un contesto nel quale lo stesso non poteva ignorare di essere stato l'unico autore del ferimento del **K.**. La premessa per la configurazione del delitto di calunnia è la consapevolezza dell'alterità del delitto presupposto: nel caso di specie, essendo ignota la dinamica del ferimento ed avendo il ricorrente sempre contestato la sua responsabilità per il delitto di tentato omicidio, tale consapevolezza non può essere data per presupposto.

3) Erronea applicazione dell'art. 368 c.p. e insufficiente motivazione.

Presupposto del delitto di calunnia è la consapevolezza dell'innocenza dell'incolpato. Nella specie, come si evince dalla ricostruzione del fatto storico, non solo non vi è certezza sulle modalità di ferimento del **K.** e sul mezzo che è stato utilizzato ("volavano bottiglie"), ma è dubbia la posizione del **N.** Questi, infatti, ha partecipato a una rissa nel corso della quale sono stati usati mezzi offensivi, e il problema che potrebbe oggettivamente porsi è se del reato per il quale è stato giudicato il **M.** (tentato omicidio) il predetto **N.** debba rispondere quanto meno a titolo di dolo eventuale o di concorso anomalo. In siffatta

Lindhata

ipotesi, sarebbe da escludere la configurabilità del delitto di calunnia, in quanto non integra tale reato *“la mera non condivisibile qualificazione giuridica dei fatti rispondenti alla realtà storica”* (GIP Trib. Firenze 4-6-2002).

3) Il primo motivo di ricorso è infondato.

Non appare meritevole di censure, invero, l'ordinanza letta in udienza dalla Corte di Appello, con la quale è stata ritenuta valida la notifica del decreto di citazione in appello effettuata, ai sensi dell'art. 157 c.p.p., comma 8 bis c.p.p., al difensore d'ufficio, mediante consegna dell'atto alla segretaria di studio A.P.

La disposizione in esame, introdotta dal d.l. 21-2-2005 n. 17, art. 2, comma 1, convertito nella l. 22-4-2005 n. 60, prevede infatti che le notificazioni all'imputato non detenuto, successive alla prima, siano eseguite mediante consegna al difensore di fiducia e prevalgano su ogni altro tipo di notificazione, a meno che il difensore non abbia dichiarato immediatamente all'autorità che procede di non accettare la notificazione per conto del suo assistito.

La norma, peraltro, non prevede affatto, come invece sostenuto dalla ricorrente, che la notifica debba essere effettuata mediante consegna personale dell'atto al difensore di fiducia; ed anzi una simile interpretazione risulta contrastata dal riferimento, contenuto nel citato comma 8 bis c.p.p. dell'art. 157 c.p.p., alla possibilità di effettuare la notifica ai sensi dell'art. 148 comma 2 bis c.p.p. e quindi con mezzi tecnici che prescindono dalla presenza fisica del difensore. Anche nella fattispecie prevista dalla disposizione in esame, pertanto, non può non ritenersi operante la regola generale dettata dall'art. 157 comma 1 c.p.p. (applicabile, in virtù del rinvio contenuto nell'art. 167 c.p.p., anche alle notificazioni a soggetti diversi dall'imputato, e quindi anche al difensore), secondo cui, in caso di assenza del destinatario, la notifica è eseguita mediante

L. Luchini

consegna a “persona che conviva anche temporaneamente” con quest’ultimo. Ed è indubbio che tra un soggetto addetto (come nel caso della segretaria) allo studio e il difensore sia configurabile un rapporto assimilabile a quello di temporanea convivenza, che legittima la consegna dell’atto.

Non ha pregio, d’altro canto, l’argomento svolto dalla ricorrente, secondo cui nella fattispecie contemplata dall’art. 157 comma 8 bis c.p.p. la consegna personale al difensore di fiducia sarebbe imposta dalla necessità di consentire a quest’ultimo l’esercizio della facoltà, accordatagli dalla stessa norma, di rifiutare l’accettazione dell’atto. Come è stato precisato da questa Corte, infatti, l’eventuale dichiarazione di non accettazione della notifica dell’atto per conto del proprio assistito deve essere resa dal difensore all’autorità procedente prima dell’esecuzione dell’attività di notifica, non potendo essere ad essa contestuale (Cass. Sez. 6, 2-4-2007 n. 21341; Cass. Sez. 6, 9 marzo 2006, n. 19267).

Nel caso di specie, pertanto, non avendo il difensore provveduto a dichiarare preventivamente all’autorità procedente di non accettare le notifiche per conto del M. in conformità del giudizio espresso dalla Corte di Appello deve ritenersi la validità della notifica effettuata a norma del menzionato art. 157 comma 8 bis c.p.p.

4) Il secondo e terzo motivo, attinenti al merito della decisione, sono infondati.

La Corte di Appello ha attribuito rilievo determinante, ai fini dell’affermazione della responsabilità dell’imputato in ordine al reato ascrittogli, in primo luogo alla deposizione resa dal teste B. il quale ha riferito, in particolare:

- di aver visto la notte del fatto, nel corso della colluttazione scatenatasi nel ballo a palchetto, che il soggetto a lui noto come I. (poi identificato con certezza nella persona del M.) aveva

Lineatura

afferrato nella morsa del braccio destra l'antagonista poi ferito e lo trascinava stratonandolo;

- di avere udito una voce che esclamava: "Occhio che c'è **I.** che ha il coltello in mano";

- di aver visto, dopo qualche attimo ma senza aver mai perso di vista la scena, il predetto giovane che si teneva le mani al collo tamponandosi il sangue con una maglietta, mentre **I.** si allontanava velocemente uscendo dal ballo a palchetto, ed altre due persone viste di spalle si allontanavano anch'esse;

- di non aver visto il **M.** sferrare la coltellata, in quanto altre persone che stavano ballando glielo avevano impedito per un attimo, ma che nessun altro si era avvicinato al giovane iniziando a colluttare, e che era stato solo il predetto Isidoro a colpire il giovane poi identificato per il **K.**

La Corte, inoltre, ha rilevato che dall'intercettazioni ambientale del colloquio svoltosi in data 27-7-2002 risulta che l'imputato ha cercato di convincere la madre a portare il cugino **N.** dall'avvocato affinché dichiarasse di essere stato lui a commettere il fatto, facendo presente che non gli avrebbero fatto niente, trattandosi di soggetto appena maggiorenne e che avrebbe beneficiato della sospensione condizionale della pena (beneficio del quale, come rilevato in sentenza, il **M.** non poteva usufruire per i suoi precedenti ostativi), e facendo riferimento alla versione dei fatti che doveva essere prospettata.

Lindhata

Orbene, ad avviso della Corte di Appello, il fatto che la incolpazione del **N.** si ricollegava alla modestia delle conseguenze penali che costui, secondo il **M.** avrebbe subito, sta a dimostrare come l'accusa rivolta dall'imputato al cugino nel corso dell'interrogatorio di garanzia non sia da ricollegare ad erronea ricostruzione dei fatti, ma sia del tutto strumentale e in mala fede.

Alla stregua di tali emergenze, pertanto, il giudice di appello ha ritenuto provato che il **M.** nell'incolpare, nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il cugino **N.M.** del reato di tentato omicidio in danno di **K.A.** si rappresentasse con certezza l'innocenza della persona da lui accusata. E a tali conclusioni è pervenuto dopo aver confutato analiticamente le argomentazioni prospettate dalla difesa per inficiare la prova a carico dell'imputato **M.**, osservando, in particolare:

- che il fatto che la colluttazione sia stata caotica ed abbia compreso anche altri giovani, non toglie che il teste **B.**, il quale non aveva alcuna ragione di risentimento verso il prevenuto, abbia riferito in modo del tutto sereno e preciso che, nel frangente che condusse al ferimento del **K.** l'aggressione ai danni di quest'ultimo sia stata condotta dal solo **M.** ("E' stato solo **I.** a colpirlo");

- che dalla consulenza tecnica (p. 6, f. 66) emerge che il medico legale, pur non avendo espresso un giudizio in termini di certezza sull'arma con la quale è stato commesso il tentativo, ha ritenuto la lesione da taglio subita dal **K.** compatibile con l'impiego di punta e taglio, più che con una ferita procurata adoperando una bottiglia di vetro;

- che le frasi di cui al capo d'imputazione, formulate dal **M.** in sede di interrogatorio di garanzia, sono sufficienti all'integrazione dell'elemento oggettivo del reato di calunnia, in quanto indicano in modo inequivoco il **N.M.** quale autore dell'accoltellamento in danno del **K.**

- che nel caso in esame appare inconferente il richiamo della difesa alla massima di giurisprudenza secondo cui "non integra il delitto di calunnia la mera non condivisibile qualificazione giuridica dei fatti rispondenti alla verità storica", dal momento che il **M.** ha

Lineato

attribuito all'incolpato **N.** fatti non aventi riscontro nella verità storica.

La Corte di merito, pertanto, ha fornito ampia giustificazione delle ragioni che l'hanno indotta ad affermare la penale responsabilità dell'imputato, attraverso un percorso argomentativo privo di palesi incongruenze e di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica.

Non sussiste, di conseguenza, il denunziato vizio di illogicità manifesta della motivazione; laddove le contestazioni mosse dal ricorrente in ordine alla ricostruzione della dinamica del ferimento del **K.** operata dal giudice di appello e alle valutazioni da questi espresse circa la consapevolezza, da parte del **M.** della innocenza del **N.** si risolvono, in realtà, nella richiesta di una rilettura degli atti e di una diversa interpretazione delle risultanze processuali, estranea al sindacato di legittimità di questa Corte.

5) Poiché, d'altro canto, il giudice di appello ha ritenuto certo, alla stregua del materiale probatorio acquisito, che il **M.** nell'incolpare il **N.** del reato di tentato omicidio in danno di **K.A.** aveva piena consapevolezza dell'innocenza della persona da lui accusata, l'impugnata sentenza si sottrae altresì alla censura di erronea applicazione dell'art. 368 c.p. L'affermazione di responsabilità dell'imputato, infatti, appare frutto di una corretta interpretazione di tale norma, che richiede, quale elemento psicologico (dolo generico) del delitto di calunnia, la volontà cosciente della condotta criminosa e la consapevolezza dell'innocenza della persona alla quale viene attribuito un fatto costituente reato.

Lincolata

6) Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso in Roma il 29-10-2007.

Il Consigliere estensore

L. Scallà

Il Presidente

Bruschi



Scallà